

Pubblicato il 14/10/2019

N. 02367/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01050/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2019, proposto da Renato Cilona, Manuela Cottone, Vincenzo Calabrese, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Mercadante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Graziella Di Stefano in Catania, via R. Imbriani, 228;

***contro***

- il Comune di Librizzi, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- della delibera di Consiglio comunale n. 22 del 13.04.2019 relativa all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000);

- ove occorra, della delibera n. 4 del 16.01.2019 del Consiglio comunale di Librizzi con la quale è stato votato il ricorso alla procedura di riequilibrio

finanziario pluriennale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 55 e 60 cod. proc. amm.,

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Udito nell'udienza camerale del 26 settembre 2019 il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;

Sentito lo stesso procuratore circa la possibilità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La domanda di annullamento del provvedimento – in epigrafe indicato – di approvazione del piano di riequilibrio del Comune di Librizzi è stata proposta dai ricorrenti nella qualità di consiglieri comunali in carica nel medesimo Ente, i quali, con molteplici motivi di doglianza, hanno censurato l'operato dell'organo consiliare cui appartengono per i vizi di seguito esposti:

1) Violazione di legge (artt. 30 e 31 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale adottato con deliberazione C.C. n. 47 del 30.11.2007) ed eccesso di potere per sviamento. Il parere dell'organo di revisione a corredo della proposta di deliberazione inerente all'approvazione del piano di riequilibrio non sarebbe stato – illegittimamente – consegnato, né messo a disposizione dei consiglieri comunali nei termini previsti dall'art. 30 comma 1 del regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale, ossia nei tre giorni precedenti la seduta (lo stesso sarebbe pervenuto presso la sede comunale il

13 aprile 2019, data coincidente con quella della trattazione consiliare);

2) Violazione art. 55 Statuto comunale. La violazione discendente dalla mancata tempestiva conoscenza del parere darebbe luogo ad una illegittimità sostanziale della deliberazione consiliare;

3) Eccesso di potere per travisamento e sviamento; falsa attestazione dell'acquisizione del parere del revisore dei conti nella proposta di deliberazione; illegittimità derivata. Diversamente da quanto attestato nella proposta di deliberazione, il parere dell'organo di revisione non sarebbe stato acquisito al momento della redazione della medesima proposta;

4) Violazione degli artt. 21-septies e 21-octies l. 241 del 1990; incompetenza, eccesso di potere per travisamento e sviamento; omessa sottoscrizione e del piano di riequilibrio e nullità dello stesso. Il piano di cui trattasi non sarebbe sottoscritto, ciò che darebbe luogo alla nullità dello stesso;

5) Violazione di legge (art. 243-quater d.lgs. n. 267 del 2000); violazione della deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10/04/2018 della Corte dei Conti- Sez. Autonomie (“Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza”); eccesso di potere per violazione di norma regolamentare. Sarebbe stata omessa l'allegazione di atti a corredo della delibera consiliare, comprese le delibere emanate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

6) Violazione di legge (art. 243-quater d.lgs. n. 267 del 2000); violazione della deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10/04/2018 della Corte dei conti- Sez. Autonomie (“Linee guida”); Eccesso di potere per violazione di norma regolamentare e contraddittorietà con precedenti provvedimenti. Nel piano di riequilibrio sarebbe stato omesso di compilare nel dettaglio le tabelle 9.1 e 9.2 relative all'elenco dettagliato dei debiti fuori

bilancio e i dati riportati si porrebbero in contrasto con gli elementi forniti dal Responsabile del II Settore - Finanziario con nota prot. n. 419 del 15.01.2019;

7) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni e provvedimenti; violazione degli artt. 179 e 183 d. lgs. n. 267 del 2000. Non risulterebbero adottate da parte di ciascun responsabile di settore le singole determinazioni dirigenziali di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 e i semplici elenchi dei residui attivi e passivi non risulterebbero sottoscritti dai responsabili di settore.

8.- Il Comune di Librizzi, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

9.- All'udienza camerale del 26 settembre 2019, presente il procuratore di parte ricorrente il quale ha ribadito le proprie tesi difensive, il ricorso, su richiesta dello stesso e previo avviso ex art. 60 cod. proc. amm., è stato posto in decisione.

10.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

11.- E' pacifico che l'adozione del piano di riequilibrio da parte dell'organo consiliare, così come avviene per il bilancio di previsione e per il rendiconto della gestione, debba avvenire non solo sulla base di apposita proposta di deliberazione corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 1 l.r. sic. n. 48 del 1991, ma anche sulla base del parere reso dall'organo di revisione dell'ente locale il quale deve costituire parte integrante e sostanziale delle relative determinazioni.

Ora, il d. lgs. n. 267 del 2000 differenzia diverse fattispecie.

Esso prevede espressamente, all'art. 239, le ipotesi nelle quali il parere o la relazione cui l'organo di revisione è tenuto debba essere reso sulla "proposta" di deliberazione formulata dall'ufficio e ciò accade sia con riferimento al bilancio di previsione (comma 1 lett. a, n. 1), sia con

riferimento al rendiconto della gestione (comma 1 lett. d) ed al bilancio consolidato (comma 1 lett. d-bis).

Lo stesso regolamento di contabilità del Comune di Librizzi, all'art. 50, laddove enuclea le funzioni del revisore, riproduce sostanzialmente le norme di rango primario appena richiamate.

Diversamente, l'art. 243-bis del predetto d. lgs. n. 267 del 2000, al comma 5 prevede che “il consiglio dell'ente locale [...] delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale [...] corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario” e non prescrive che il relativo parere debba essere apposto sulla relativa proposta, la quale costituisce l'unico atto che con i propri allegati deve essere messo a disposizione dei consiglieri.

In disparte la detta considerazione, ove mai si volesse accedere alla diversa soluzione secondo la quale anche il parere debba essere messo a disposizione dei consiglieri, i ricorrenti, per un verso, non hanno censurato il piano sul versante sostanziale, essendosi limitati ed evidenziare – come si vedrà, infondatamente – soltanto ulteriori vizi formali e, per altro verso, non risulta dal verbale di seduta che abbiano rappresentato l'esigenza di maggiori approfondimenti attraverso l'esame del parere reso dall'organo di revisione messo a disposizione il giorno stesso della seduta, ciò che avrebbe potuto dar luogo, ad esempio, ad un differimento della trattazione direttamente disposto dal presidente del consesso assembleare o, comunque, a una prospettata – e argomentata – soluzione diversa da quella, poi, di fatto adottata in assemblea.

In tal senso, dunque, non può ritenersi che l'acquisizione del parere nel giorno stesso della seduta consiliare abbia inciso su un possibile diverso esito ovvero abbia dato luogo alla violazione dell'art. 6 della l.r. sic. n. 30 del 2000, come declinato nelle previsioni statutarie e regolamentari interne.

12.- Ne discende, per quanto sopra detto, il rigetto dei primi tre motivi di

ricorso, fermo restando che l'errata indicazione dell'avvenuta acquisizione del parere di cui trattasi in senso alla proposta di deliberazione è manifestamente frutto di una previsione di stile, come tale priva di effetti invalidanti.

13.- In relazione agli altri motivi di ricorso, gli stessi sono anch'essi destituiti di fondamento in considerazione che:

- le deliberazioni della Corte dei conti e quelle degli organi comunali sono pubbliche e, dunque, non necessitavano di ulteriori peculiari forme di conoscibilità;

- non rileva la omessa sottoscrizione dello schema di piano da parte del soggetto - esterno all'ente - che lo ha redatto, poiché esso è inserito nella proposta di deliberazione regolarmente sottoscritta dal responsabile dell'ufficio, così come irrilevante è l'omessa adozione delle determinazioni dirigenziali di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017, stante il loro inserimento nel procedimento approvativo (ciò che rende ininfluyente anche la mancata sottoscrizione delle relative tabelle) ed il loro assorbimento nella proposta di deliberazione complessiva.

14.- Conclusivamente il ricorso va rigettato.

15.- Non è luogo a statuizione sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio del Comune di Librizzi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 settembre

2019 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe La Greca**

**IL PRESIDENTE**  
**Pancrazio Maria Savasta**

IL SEGRETARIO